

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3849

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMENDOLA GIORGIO, AVOLIO, ANDERLINI, SERENI, CHIAROMONTE, MICELI, OGNIBENE, ALESSI CATALANO MARIA, Busetto, CACCIA-TORE, CALASSO, CAPRARA, CATALDO, CERAVOLO, COCCIA, D'ALESSIO, DE FLORIO, D'IPPOLITO, DI MAURO ADO GUIDO, DI MAURO LUIGI, FAILLA, FIUMANO', FRANCO PASQUALE, GATTO, GESSI NIVES, GIORGI, GOLINELLI, GULLO, LA BELLA, LIZZERO, MAGNO, MARICONDA, MARRAS, MATARRESE, MINASI, MONASTERIO, PICCIOTTO, PIETROBONO, PELLEGRINO, PEZZINO, PIRASTU, POERIO, RAIA, RAUCCI, SANNA, SPECIALE, TEDESCHI, VILLANI

*Presentata il 2 marzo 1967*

### Norme per la trasformazione dei rapporti colonici e per lo sviluppo agrario miglioratorio

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 15 settembre 1964, n. 756 non ha certamente risolto il problema della riforma contrattuale nelle campagne, decisivo per lo sviluppo e l'ammmodernamento della nostra agricoltura e neppure ha soddisfatto alle esigenze poste in rilievo dalla Conferenza nazionale dell'agricoltura.

Innanzitutto la legge ha ignorato completamente l'affittanza agraria che interessa numerose e vaste zone del nostro Paese e che ha come protagonista beneficiaria quella proprietà fondiaria completamente estranea al processo produttivo e alla quale tutte le correnti politiche negano diritto di cittadinanza in una agricoltura moderna e competitiva.

Ma, anche per le forme contrattuali associative ed atipiche che prevede di regolare, la legge ha fallito alle sue dichiarate finalità.

Per la mezzadria, particolarmente diffusa nell'Italia centro-settentrionale, l'applicazione delle pur timide norme legislative si è scontrata con la decisa offensiva padronale alla

quale il potere esecutivo ha già capitolato con interpretazioni contrarie allo spirito della legge e respinte dalla categoria che si vede costretta a proseguire ed intensificare la sua lotta sfidando processi, sequestri, sfratti, il tutto con sacrificio e sofferenze per i lavoratori che la legge diceva di voler far progredire e con regresso della produzione che la legge diceva di voler potenziare.

Per i contratti atipici e la colonia, frequenti nel Mezzogiorno e nelle isole, da tutti e da sempre denunciati come causa concorrente alla arretratezza produttiva e sociale di quelle regioni, ad oltre due anni dalla sua promulgazione, la legge appare del tutto inoperante. Ciò era facilmente prevedibile ed è stato tempestivamente denunciato in Parlamento.

Lo stesso senatore Bollettieri, della maggioranza, era costretto ad ammettere nella seduta del Senato del 20 maggio 1964 (pagina 7092 del Resoconto) che la legge « ha come punto centrale ed essenziale il problema della mezzadria ».

Per le carenze riguardanti l'affitto e la mezzadria da parti politiche diverse sono state adottate e sono annunziate iniziative che sollecitano il Parlamento a provvedere in modo adeguato e tempestivo. Con la presente proposta, noi intendiamo sottoporre al Parlamento per una rapida e soddisfacente soluzione i problemi della colonia e dei contratti atipici.

\* \* \*

Particolare importanza ed urgenza assume la soluzione di tali problemi in primo luogo perché essi condizionano lo sviluppo di numerose zone agricole, specie meridionali, nelle quali investimenti privati ed interventi pubblici diventano inoperanti od inefficaci fintantoché le strutture fondiari ed il regime contrattuale impediscono l'impegno nei miglioramenti, nelle trasformazioni, nell'ammmodernamento dei processi produttivi di quelle grandi masse agricole che la situazione attuale costringe ad un esodo tumultuoso e doloroso.

Orbene, una delle questioni che la legge 756 ha lasciato insoluta è quella dei miglioramenti fondiari ed agrari di speciale importanza nella colonia meridionale che ha in sé un profondo istitutivo elemento miglioratorio.

Altra grossa questione rimasta insoluta è quella della determinazione dei canoni in quanto una legge che, come la 756, si limita a cristallizzare ai livelli del 1944 i riparti per i terreni più poveri (nudo terreno) e ad elevare percentualmente, senza fissare alcun minimo a garanzia del colono, le quote di riparto in vigore per gli altri terreni, non può certo dirsi una legge che migliora le tristi condizioni dei coloni.

Resta inoltre il fatto che permane una estrema varietà di situazioni agrarie e contrattuali che non è stata in alcun modo modificata, e nemmeno scalfita, dall'articolo 13 della legge 756 sui contratti atipici; come rimane in piedi l'assurda separazione del suolo dal soprasuolo, che significa quasi sempre esclusione del colono dalla ripartizione del frutto degli alberi, e che l'articolo 11 della legge citata sancisce e perpetua, riconoscendola valida per tutti i contratti in corso!

Una siffatta situazione mantenuta in vita dalla legge 756 non è certo la più idonea ad arrestare l'esodo, ad indurre i coloni a rimanere sui fondi, a impegnarli alle necessarie opere di trasformazione, di conversione, di ammodernamento produttivo.

Tutto ciò mentre lo stesso legislatore ha dovuto dare atto della capacità e della poten-

ziale forza miglioratrice ed innovatrice dei coloni al punto da dover ad essi riconoscere un sostanziale diritto di accesso alla terra migliorata a mezzo delle leggi 25 febbraio 1963, n. 327 e 22 luglio 1966, n. 607 che trasformano il colono miglioratorio in enfiteuta facilitandogli l'affrancazione!

\* \* \*

Tenuto conto della situazione esposta, della inefficacia della legge 756 per i contratti atipici e di colonia, delle necessità di fermare l'esodo delle campagne e di promuovere nelle zone coloniche un impegno di massa per le trasformazioni, le innovazioni, gli ammodernamenti colturali, si pongono oggi al legislatore queste fondamentali esigenze:

1) consolidare ed estendere il contratto miglioratorio, quale è già regolato dalle recenti leggi, attraverso norme (interpretative ed anche innovatrici) che diano al miglioratorio maggior certezza dei diritti;

2) regolamentare la colonia parziaria in modo da disciplinare le quote di riparto, aumentare la iniziativa imprenditoriale del colono e riconoscere allo stesso tanto più diritti quanto maggiori saranno stati i miglioramenti da lui eseguiti sino alla sua identificazione come colono miglioratorio;

3) rendere possibile la trasformazione dei contratti atipici in contratti agrari disciplinati da norme di legge.

\* \* \*

La finalità di favorire la evoluzione dei contratti colonici in contratti miglioratori, espressa nella proposta di legge dall'articolo 1, oltre che dalle considerazioni prima esposte, è dettata, specie nel Mezzogiorno, dal tradizione assenteismo della proprietà, dalla spinta contadina verso una maggiore responsabilità imprenditoriale, dalle possibilità ambivalenti di acquisizione dei finanziamenti pubblici e di scelta degli investimenti, dalle più concrete possibilità di estensione della azienda a proprietà coltivatrice.

Le grandi lotte unitarie che, specie nel periodo dei raccolti, si scatenano annualmente nelle zone coloniche meridionali, particolarmente in quelle pugliesi, e che sono divenute più intense dopo la promulgazione della legge 756, dimostrano come la finalità esposta non è astratta e velleitaria, ma profondamente attuale e sentita dalle masse.

Questa finalità evidentemente si contrappone sia alla tendenza di stabilizzazione e valorizzazione della proprietà non coltivatrice

attraverso la programmazione produttivistica, il maggior potere dei consorzi di bonifica, l'accesso « indiscriminato » ai pubblici finanziamenti, sia alla tendenza alla « evoluzione » dei contratti verso un affitto che, oltre a perpetuare rendite parassitarie insostenibili in una agricoltura moderna, non impegnerebbe i contadini ad alcuno sviluppo agricolo, negando ad essi diritto di completa iniziativa e proprietà dei miglioramenti effettuati.

L'articolo 2 precisa i limiti di applicazione della legge. Questi limiti, data la grande varietà dei tipi contrattuali presenti, specie nel Mezzogiorno, sono giustamente segnati « per esclusione ».

L'articolo 3 estende le norme che regolamentano le colonie con clausola migliorataria espressa e la loro affrancazione a tutti i rapporti di colonia o di affitto nei casi in cui, pur senza regolari clausole miglioratarie iniziali, di fatto, siano state eseguite sostanziali e permanenti migliorie.

L'articolo 4 mantiene, agli effetti della ripartizione, la qualifica di nudo terreno a quei fondi nei quali piantagioni od altre migliorie siano state eseguite dallo stesso colono insediato ponendo fine all'assurdo, oggi in atto, che i miglioramenti eseguiti dal colono siano, per lo stesso, motivo e fonte di danno (decurtazione delle quote).

L'articolo 5 giustamente estende a più precisi interventi (conversioni, migliorie, ecc.) la facoltà del colono che la legge 756 limitava ad indefinibili « innovazioni ».

L'articolo 6 riconosce il colono il diritto di indennizzo per quegli interventi non sufficienti ad attribuirgli la qualifica di « miglioratario » e precisa i criteri di determinazione di tale indennizzo.

L'articolo 7, stabilendo che le migliorie che il conducente vuole apportare al fondo debbono essere concordate con il colono e che in nessun caso possano essere motivo di sfratto, garantisce il carattere produttivistico degli interventi e impedisce che esse siano pretesto e strumento per allontanare il colono.

L'articolo 8 rende effettivo il divieto della assurda separazione del suolo dal soprasuolo, che l'articolo 11 della legge 756, escludendo l'applicazione per i contratti evidenti, si contentava di enunciare platonicamente, e ne regola l'attuazione.

L'articolo 9 disciplina con criteri ed attraverso strumenti analoghi a quelli usati per i canoni di fitto (e non si comprenderebbe perché dovrebbero essere diversi trattandosi sempre di produttori lavoratori), la determinazione delle quote di riparto nelle colonie.

L'articolo 10 estende ai contratti di colonia il principio della equiparazione del lavoro della donna a quello dell'uomo, principi inapplicabilmente esclusi dalla legge 756.

Gli articoli 11, 12, 13, 14, 15 sanciscono e disciplinano per la colonia i principi della unità di direzione aziendale, della utilizzazione degli impianti, della assoluta disponibilità di tutti i prodotti, della tenuta dei conti colonici.

Gli articoli 15 e 16 istituiscono, per ogni provincia in cui sia sufficientemente presente il contratto di colonia, apposite commissioni, ne fissano la composizione, ne precisano i compiti, specie in relazione alla caratterizzazione dei contratti atipici ed ai criteri per la determinazione delle quote di riparto, per la natura delle innovazioni, per la direzione unitaria, per l'utilizzazione degli impianti aziendali.

L'articolo 17 stabilisce la precedenza a favore dei coloni nella concessione di contributi statali e regionali per miglioramenti fondiari e agrari.

L'articolo 18 stabilisce l'obbligatorietà di elaborazione di piani zonali nelle zone dove è diffusa la colonia e l'imposizione ai concedenti degli obblighi derivanti dai piani stessi.

L'articolo 19 sancisce senza equivoci a favore del colono il diritto di prelazione e fissa tassativamente il prezzo della terra, quello congruo previsto dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590.

In tal modo non potrà essere elusa la legge e si contribuirà al contenimento del prezzo di mercato delle terre.

L'articolo 20, nello stabilire il principio della inderogabilità, fa salve per i coloni le migliori condizioni da qualsiasi causa determinate.

Le formulazioni della nostra proposta di legge, sulla base della esperienza di mancata attuazione della legge 756 nelle zone coloniche, tende a stabilire in tali zone un intervento non burocratico e personale come per il passato, ma pubblicistico, affidato ad organismi collegiali (commissioni), sorretto dall'intervento statale.

La sollecita discussione ed accettazione di tali principi, con le modifiche di strumentazione che il Parlamento riterrà di introdurre, contribuirà, a nostro parere, alla soluzione di importanti problemi di sviluppo agricolo, di progresso sociale, di rafforzamento democratico in molte regioni del nostro Paese, attualmente in stato di permanente arretratezza e di progressiva disgregazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

#### *Finalità.*

Al fine di favorire l'evoluzione unitaria dei rapporti colonici in direzione del consolidamento e dello sviluppo della iniziativa colonica migliorataria e della loro trasformazione in proprietà contadina, ai contratti miglioratari di affitto e di colonia e ai contratti di colonia parziaria, con o senza clausola migliorataria, si applicano le disposizioni della presente legge.

### ART. 2.

#### *Limiti di applicazione.*

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti di affitto a coltivatore diretto, ai contratti di mezzadria e ai contratti di compartecipazione di lavoro.

Ai fini della presente legge, sono contratti di compartecipazione di lavoro i rapporti nei quali è assicurato al lavoratore un minimo garantito.

### ART. 3.

#### *Disciplina delle migliorie sostanziali e permanenti.*

Le norme delle leggi 25 febbraio 1963, n. 327 e 22 luglio 1966, n. 607, si applicano a tutti i rapporti di colonia e di affitto con clausola migliorataria, e a tutti i rapporti di colonia parziaria nei quali il colono, l'affittuario, il concessionario o un loro dante causa, abbia eseguito, in tutto o in parte, opere di trasformazione fondiaria o agraria di carattere sostanziale e permanente di qualunque tipo, ivi comprese quelle previste dall'articolo 5 della presente legge, indipendentemente dalla durata del possesso.

Dette norme sono applicabili anche quando il concedente abbia in qualunque momento erogato contributi in materiale o in denaro, o sotto forma di riduzione parziale o totale della quota o dell'estaglio.

### ART. 4.

#### *Concessione di nudo terreno.*

L'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756, si applica nel senso che le piantagioni arboree ed arbustive, le innovazioni

produttive ed i miglioramenti fondiari e agrari di qualunque altro genere, effettuati dal colono, in tutto o in parte, durante lo svolgimento del rapporto, non possono in alcun caso determinare la non applicabilità della ripartizione dei prodotti ivi prevista, estesa anche ai prodotti arborei ed arbustivi, anche se il concedente abbia in qualunque momento erogato contributi in materiale, o in denaro, o sotto forma di riduzione parziale o totale della quota o dell'estaglio.

## ART. 5.

*Innovazioni.*

La facoltà concessa al colono, sulla base dell'articolo 8 della legge 15 settembre 1964, n. 756, di eseguire innovazioni dell'ordinamento produttivo anche se il concedente si opponga, è estesa alle conversioni colturali, ai miglioramenti e alle trasformazioni fondiarie e agrarie.

## ART. 6.

*Indennizzo per le migliorie.*

Il colono o concessionario che abbia eseguito innovazioni dell'ordinamento produttivo, conversioni colturali o miglioramenti agrari e fondiari che non abbiano carattere sostanziale e permanente, ha diritto ad un indennizzo pari all'aumento di valore conseguito dal fondo, senza alcuna detrazione per i contributi pubblici di cui abbia eventualmente fruito.

## ART. 7.

*Migliorie eseguite dal concedente.*

Le trasformazioni fondiarie e agrarie che il concedente intende compiere devono essere concordate con il colono o concessionario e non possono in alcun caso costituire causa di cessazione della proroga del contratto prevista dall'articolo 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756.

## ART. 8.

*Concessione separata.*

Il divieto di concessione separata del suolo e del soprassuolo, previsto dall'articolo 11 della legge 15 settembre 1964, n. 756, è estesa ai contratti in corso.

Qualora il concedente abbia riservato a suo favore il godimento del suolo o soprassuolo, il concessionario ha diritto all'estensione del contratto a tutte le coltivazioni del fondo. In tal caso le quote di riparto saranno indicate

dalla commissione di cui al successivo articolo 9 in base ai criteri fissati dal primo comma dell'articolo stesso.

ART. 9.

*Quota di riparto.*

La quota di ripartizione spettante al colono parziario deve essere tale da garantire una equa remunerazione degli apporti colonic e da assicurare, in correlazione alle capacità produttive dell'azienda, una esistenza libera e dignitosa per il colono e per i propri familiari.

Per il conseguimento di tale finalità, ai contratti di colonia parziaria e di compartecipazione sono estese, in quanto applicabili le norme previste dalla legge 12 giugno 1962, n. 567, in materia di affitto di fondi rustici.

Nella commissione tecnica provinciale e nella commissione centrale i rappresentanti dei proprietari con terre affittate sono sostituiti da rappresentanti di concedenti, e i rappresentanti degli affittuari, non coltivatori e coltivatori diretti, sono sostituiti da eguale numero di rappresentanti delle categorie coloniche.

Resta salva, per i rapporti previsti dalla legge 25 febbraio 1963, n. 327, dalla legge 22 luglio 1966, n. 607 e dall'articolo 3 della presente legge, le corresponsioni ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607.

ART. 10.

*Equiparazione del lavoro femminile.*

L'articolo 7 della legge 15 settembre 1964, n. 756, si applica a tutti i rapporti agrari previsti dalla presente legge.

ART. 11.

*Unitarietà della direzione aziendale.*

Al fine di assicurare l'unitarietà della direzione aziendale, in caso di più fondi facenti parte di una unica azienda, il piano di produzione aziendale, e tutte le altre decisioni di rilevante interesse previste dall'articolo 6 della legge 15 settembre 1964, n. 756, sono concordati congiuntamente fra il concedente e i coloni interessati.

In mancanza di accordo potrà essere eseguito il piano di produzione aziendale proposto dai coloni, previo parere favorevole della commissione provinciale prevista dall'articolo 18 della presente legge.

A tutti i fini previsti dalle leggi vigenti, i coloni possono, a loro scelta, procedere alla nomina di un comitato che li rappresenti e, in mancanza, possono conferire delega ad altro colono, o all'organizzazione sindacale da essi prescelta.

Le forme di rappresentanza prescelte dai coloni sono comunicate al concedente all'inizio dell'annata agraria ed hanno piena efficacia di rappresentanza nei confronti del concedente e dei terzi.

## ART. 12.

*Impianti aziendali.*

Nelle aziende agricole composte da più fondi, provviste di impianti idonei alla conservazione, alla lavorazione e alla trasformazione del prodotto, o nelle quali vi sono stalle comuni, tutte le decisioni previste dall'articolo 4, comma quinto, della legge 15 settembre 1964, n. 756, sono concordate a norma dell'articolo che precede.

Qualora gli impianti predetti abbiano beneficiato o beneficino di contributi pubblici o di altre agevolazioni, essi sono di utilità e di godimento di tutte le parti che effettuano le utilizzazioni comuni, in proporzione delle rispettive quote di ripartizione dei prodotti.

In caso di dissenso sulla determinazione del compenso equo previsto dall'articolo 4, comma quinto, della legge 15 settembre 1964, n. 756, è data a ciascuna delle parti facoltà di richiedere il parere dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

## ART. 13.

*Disponibilità dei prodotti.*

Le norme sulla ripartizione dei prodotti e degli utili, previste dall'articolo 4 della legge 15 settembre 1964, n. 756, vanno applicate nel senso che tutti i prodotti che vengono ripartiti in natura, nonché tutte le somme ricavate dalla alienazione dei prodotti e dei beni aziendali, comunque e a chiunque ceduti in comune, vengono ripartiti all'atto della divisione, del conferimento e della vendita, senza alcuna preventiva detrazione delle spese effettuate, anche se esse sono state anticipate dal concedente.

## ART. 14.

*Conti colonici.*

La prova delle anticipazioni in denaro o in natura e dei pagamenti fatti dal concedente deve essere data per iscritto, a pena di inefficacia.

ART. 15.

*Commissione per i contratti agrari.*

È istituito, in ogni provincia nella quale vi è una sufficiente diffusione del contratto di colonia, una commissione presieduta dallo Ispettorato provinciale dell'agricoltura, composta dai seguenti componenti:

- 1) un rappresentante per ogni organizzazione sindacale dei coloni, e uno per ogni organizzazione sindacale dei concedenti;
- 2) l'assessore provinciale dell'agricoltura;
- 3) un rappresentante dell'ente di sviluppo dell'agricoltura, ove esso operi nel territorio della provincia.

ART. 16.

*Compiti della commissione.*

La commissione di cui all'articolo 15 della presente legge, le cui decisioni sono prese a maggioranza, ha i seguenti compiti:

a) individua le caratteristiche dei contratti atipici e dei contratti misti in vigore nella provincia, al fine della migliore e più estesa applicazione dell'articolo 13 della legge 15 settembre 1964, n. 756, e dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 607;

b) esprime pareri per l'applicazione dell'articolo 4 e 9 della presente legge;

c) determina quali innovazioni dell'ordinamento produttivo debbano ritenersi di sicura utilità per la produzione ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 settembre 1964, n. 756, e quali trasformazioni fondiari e agrarie hanno, per gli effetti di cui all'articolo 3 della presente legge, carattere sostanziale e permanente;

d) determina quali decisioni debbono ritenersi di rilevante interesse, e quali siano le esigenze della buona tecnica agraria, in relazione all'articolo 6 della legge 15 settembre 1964, n. 756;

e) determina quale sia l'equo compenso, previsto dal comma quinto dell'articolo 4 della legge 15 settembre 1964, n. 756, per la trasformazione del prodotto negli impianti aziendali di pertinenza del concedente.

Le determinazioni e i pareri delle commissioni provinciali sono pubblicati nel foglio degli annunci legali della provincia, e costituiscono la base per l'emanazione dei pareri richiesti dalle parti all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, a norma della legge 15 settembre 1964, n. 756 e a norma della presente legge.

## ART. 17.

*Contributi statali e regionali.*

I coloni e i concessionari hanno diritto di precedenza nella concessione di contributi e agevolazioni statali e regionali, per tutte le trasformazioni fondiari e agrarie e per le innovazioni dell'ordinamento produttivo.

## ART. 18.

*Interventi degli enti di sviluppo.*

Nelle zone nelle quali i rapporti agrari previsti dalla presente legge hanno particolare diffusione, i piani zonali di intervento sono obbligatori.

L'elaborazione e l'esecuzione dei piani zonali sono attuate dagli enti di sviluppo agricolo, nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dalla legge 14 luglio 1965, n. 901, e devono tendere alla evoluzione dei rapporti previsti dalla presente legge, verso forme di proprietà coltivatrice e di forme di conduzione nelle quali si rafforzi la capacità imprenditoriale degli attuali coloni secondo i fini di cui alle leggi 15 settembre 1964, n. 756 e 26 maggio 1965, n. 590, con iniziative pubbliche e gli interventi necessari al soddisfacimento dei problemi zonali della produzione, della trasformazione fondiaria e del mercato.

Per l'attuazione dei fini di cui al presente articolo, gli enti di sviluppo coordinano le attività degli enti di irrigazione e dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

Gli enti di sviluppo possono altresì imporre ai concedenti obblighi di trasformazione fondiaria e agraria, e autorizzare i coloni ad eseguire le conversioni, i miglioramenti e le trasformazioni ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

## ART. 19.

*Esercizio del diritto di prelazione.*

Qualora il proprietario di un terreno concesso a colonia intende procedere alla alienazione del terreno, il prezzo dovuto dal colono, nell'esercizio del diritto di prelazione previsto dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è pari al prezzo ritenuto congruo a norma dell'articolo 4 della stessa legge.

Se la vendita si riferisce a tutta o alla maggior parte di una azienda agricola composta di più fondi, e sull'azienda esistono impianti di conservazione, lavorazione e trasformatio-

ne di prodotti, per la cui costruzione sono stati erogati dei contributi statali, il prefetto della provincia, su richiesta dei coloni interessati e su conforme parere dell'Ispettorato agrario dell'agricoltura, dichiara l'esproprio degli impianti suddetti, per ragione di pubblico interesse, sulla base del prezzo da ritenersi equo ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590, al netto dei contributi statali.

ART. 20.

*Inderogabilità.*

Le disposizioni della presente legge sono inderogabili. Sono fatte salve le condizioni più favorevoli per il colono, derivanti da altre leggi, da contratti individuali, aziendali e collettivi, da norme risultanti dagli usi e dalle consuetudini locali.